

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sig. Ciriaco D'Atria, romano, scrittore di sessantuno anni, detenuto nelle prigioni di Fidel Castro per una condanna a sei anni di reclusione per non avere denunciato cinque scatole di sigari all'aeroporto de l'Avana, è riuscito fortunatamente a rimpatriare;

il signor D'Atria ha esposto alla stampa le condizioni vergognose in cui sono costretti a vivere i detenuti nelle carceri di Cuba;

egli ha parlato di una trentina di nostri connazionali completamente dimenticati dal nostro Governo il quale non offre ad essi lo stesso interessamento profuso per Silvia Baraldini —:

quanti risultino essere i cittadini italiani detenuti nelle prigioni cubane, e per quali reati;

quali iniziative di assistenza siano state assunte per favorirne il rimpatrio;

se siano stati assunti contatti eguali per quantità e qualità a quelli che hanno consentito la liberazione di Silvia Baraldini ed il suo trasferimento in Italia;

se vi sia disponibilità a pagare multe e/o sanzioni eventualmente richieste dalle autorità cubane. (3-04796)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il caso Ocalan ha scatenato, comprensibilmente, l'insorgere di tutta l'Europa per salvare la vita al leader curdo, e, più

ampiamente, per pretendere che la Turchia cancelli dal proprio ordinamento la pena di morte;

in data 11 dicembre 1999 la stampa nazionale ed internazionale (vedasi, per tutti, il quotidiano « *Liberazione* », a pagina 5) ha dato notizia di una stakanovistica attività del boia americano che, il 10 dicembre 1999, ha messo a morte ben cinque persone;

in particolare una delle esecuzioni è stata così efferata da suscitare sgomento anche fra i fautori della pena di morte, atteso che l'uomo ucciso era ancora in terapia per aver tentato senza successo il suicidio e che ha vomitato tutti i farmaci somministratigli prima di morire;

l'Europa, così sensibile al problema dell'abolizione della pena di morte, non ha reagito neppure di fronte a questo esempio di indicibile crudeltà —:

se, di fronte in particolare all'episodio segnalato, il Governo italiano non ritenga di dover intervenire in modo fermo per richiedere all'amico ed alleato Governo americano di rispettare, anche nel momento dell'esecuzione della pena capitale, i livelli minimi della decenza, coinvolgendo, nell'iniziativa diplomatica, tutti quei paesi europei che tanto fervore hanno mostrato nei confronti della Turchia che, quanto meno, ad oggi non ha ancora raggiunto il livello di efferatezza di uccidere un uomo in condizioni quasi comatose.

(3-04797)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la tragedia della Cecenia, aggredita con ferocia e metodi nazisti dalla Russia di Boris Eltsin, ha generato una reazione puramente di facciata da parte dei paesi occidentali;

la Russia, peraltro, consapevole dell'isolamento internazionale in cui si è cacciata con questa operazione di polizia politico-militare, ha tentato con successo di

ottenere un forte appoggio da parte della Cina sancendo una nuova ed inattesa alleanza strategica, basata su una rinnovata comunione di sentimenti fra Russia e Cina e sul dichiarato rifiuto di porre i diritti umani al di sopra delle sovranità nazionali;

i due paesi hanno altresì dichiarato di essere intenzionati a lottare insieme contro l'egemonia ideologica e culturale americana;

la Cina, in cambio, ha altresì ottenuto il formale impegno russo di appoggiare il disegno di riunificazione alla Cina della Repubblica di Taiwan;

sembra, pur se embrionalmente, risorge il sistema dei blocchi contrapposti che, con il crollo del comunismo, sembrava definitivamente sepolto, tanto che Eltsin ha ricordato minacciosamente agli Stati Uniti d'America che la Russia continua ad avere un grande arsenale nucleare -:

quale giudizio esprima il Governo a seguito del rinnovato accordo fra Russia e se le valutazioni, sentite le nostre ambasciate, siano tali da far supporre il risorgere di un meccanismo di blocchi contrapposti il cui abbattimento sembrava, nell'ultimo decennio, aver allontanato definitivamente i pericoli di conflitto nucleare fra le grandi potenze. (3-04798)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un recente sondaggio sui mezzi delle Forze di polizia e delle Forze armate avrebbe stabilito che oltre 220 mila veicoli (di ogni genere) non sono catalizzati;

lo Stato, dunque, dà il suo robusto contributo all'inquinamento atmosferico;

anche grazie a tale contributo, che sembra del tutto ignorato dal ministro dell'ambiente, gli italiani rischiano di dover passare alcune domeniche del prossimo mese di gennaio senza poter utilizzare gli automezzi;

l'inquinamento « statale » risulta poi certamente confortato dai mezzi delle polizie municipali -:

quanti siano i mezzi di proprietà delle amministrazioni dello Stato da rottamare;

a quanto ammonti il costo complessivo della rottamazione di tali mezzi;

quali interventi intenda svolgere nei confronti delle amministrazioni statali per procedere senza indugio alla rottamazione dei mezzi non catalizzati;

quali iniziative intenda assumere per ottenere analogo risultato da parte delle amministrazioni locali. (3-04799)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno circa l'ipotesi della decisione di ammissibilità del referendum popolare contro la legge sull'immigrazione;

Il Ministro dell'interno avrebbe detto: « Mi auguro che i giudici costituzionali non lo rendano ammissibile perché è una proposta di altissima inciviltà » (così sul quotidiano *Liberazione* di sabato 11 dicembre 1999 pagina 9);

se è vero che le forze politiche ricavano dall'ammissione dei quesiti conseguenze di ordine politico, è altrettanto vero che la questione di ammissibilità è di tipo rigorosamente giuridico e che appare insensato ed ai limiti dell'eversione il richiedere che la Corte costituzionale, nell'ammettere o escludere un referendum popolare, debba esprimere una valutazione di « civiltà » o di « inciviltà » che, come tale, rientra nelle categorie della politica;

un'affermazione di tal genere, fra l'altro, costituisce una vera e propria indebita ingerenza del potere politico nei confronti della libertà di decisione della Corte co-

stituzionale e dunque un fatto di straordinaria gravità dal punto di vista del principio della separazione dei poteri -:

se le affermazioni riportate dalla stampa siano effettivamente rispondenti a verità e, in tal caso, se non ritenga di avere violato il principio della separazione dei poteri e di avere, invece, preteso dalla Corte costituzionale un allineamento di tipo politico da parte di un organo che non può, per definizione, assumere decisioni di ammissibilità dei referendum popolari se non in base a valutazioni di assoluto rigore giuridico. (3-04800)

COLA. — *Ai Ministri della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

numerosi medici, dopo aver frequentato l'Accademia di sanità militare interforze Nucleo esercito (Neasmi) di Firenze, dopo aver affrontato una ferma prima di due anni e poi di nove (ai quali si aggiungeranno altri otto anni dopo la loro nomina a tenente in servizio permanente), al momento in servizio presso la Scuola di sanità e veterinaria militare di Roma, si sono visti negare la possibilità di accesso a scuole, di specializzazione;

addirittura è capitato, prima che fossero emanate discutibili circolari, che si sia visto vietare ogni possibilità di accesso alla scuola di specializzazione anche chi ha partecipato alle selezioni per l'ammissione risultando primo in graduatoria;

alle istanze dei medici aspiranti ufficiali, con le quali questi ultimi manifestavano l'intenzione di partecipare a concorsi per le iscrizioni alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e rivolte all'Amministrazione di appartenenza al fine, di poter beneficiare delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del decreto legislativo, n. 257 dell'8 agosto 1991, il Comandante della Scuola di sanità e veterinaria ha risposto con delle note, identiche nella forma e nella sostanza, con le quali si invitavano questi ultimi ad atte-

nersi a quanto disposto dal Dipartimento di sanità e veterinaria, precisamente dalla lettera n. 312/401/S/PERS del 19 gennaio 1999;

il Dipartimento sanità e veterinaria nella menzionata lettera sostanzialmente negava l'accesso alle scuole di specializzazione ai medici dell'amministrazione militare che non avessero terminato il Corso tecnico-applicativo, che non avessero effettuato il servizio di 2-3 anni presso le infermerie di Corpo di reparti/enti operativi e che, inoltre, non fossero ritenuti idonei dall'amministrazione e/o chiedessero posti o sedi non ritenuti rispondenti alle necessità della sanità militare;

successivamente, con note dell'ottobre 1999, il vicecomandante della Scuola di sanità e veterinaria militare negava anche l'attestato di servizio necessario per l'iscrizione a scuole di specializzazione;

il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991 (con il quale è stata attuata la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/76 del 26 gennaio 1982) prevede espressamente una riserva di posti per ogni singola specializzazione non superiore al 5 per cento in favore dei medici dell'amministrazione militare;

la circolare « Direttiva per la definizione delle esigenze di specializzazione degli Ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario dell'esercito e dell'iter per l'avvio alla frequenza dei corsi » emanata dal capo di Stato Maggiore dell'esercito il 23 febbraio 1999 (prot. 54/081125) è in contrasto con l'articolo 2, comma tre, del decreto legislativo 257/91 in quanto nessuna disposizione di legge preclude ai medici dell'amministrazione militare l'accesso alle scuole di specializzazione (e alla riserva dei posti) o ne condiziona l'accesso al conseguimento di un particolare grado o all'espletamento di un servizio ulteriore rispetto a quello prestato fino al conseguimento della laurea;

alcune università (ad esempio quella di Siena) richiamano espressamente l'articolo 2, comma tre, del decreto legislativo

257/91 ed il limite del 5 per cento dei posti da riservare a medici dell'amministrazione militare, senza alcuna preclusione riguardo al grado ed alla qualifica;

esiste una disparità di trattamento fra i medici aspiranti ufficiali dell'Esercito, che si vedono precluso l'accesso alle scuole di specializzazione, ed i loro colleghi dell'aeronautica, ammessi alle scuole di specializzazione con il beneficio della riserva del 5 per cento;

i medici aspiranti ufficiali dell'esercito, poi, finché sono privi della specializzazione non possono esercitare la professione medica, laddove i colleghi non militari, non subendo limitazioni all'iscrizione a scuole di specializzazione, possono conseguire prima l'attestato necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito dei Ssn;

rendere praticabile la legittima aspirazione di partecipare ad una scuola di specializzazione, secondo le proprie personali attitudini, dovrebbe interessare anche l'amministrazione militare che potrebbe avvalersi così di elementi di altissima qualificazione;

ogni limitazione opposta alla scelta della specializzazione e/o della scelta della sede universitaria e/o al momento dell'iscrizione alle scuole di specializzazione, se non prevista tassativamente dall'ordinamento, è illegittima e lesiva dell'interesse di chi desidera partecipare a scuole di specializzazione conformi alle proprie inclinazioni -:

quali misure urgenti si intendano assumere per far cessare le attuali, palesi disparità di trattamento e per evitare in futuro il verificarsi di casi analoghi;

quali immediati provvedimenti si intendano adottare per sanare la situazione citata in premessa, considerando il danno grave ed irreparabile che deriva ai medici aspiranti ufficiali che vedono preclusa ogni possibilità di partecipare ai corsi di ammissione alle scuole di specializzazione ed alla stessa amministrazione militare che si vede privata di indiscutibili professionalità;

quali siano le ragioni che hanno spinto l'amministrazione militare ad adottare provvedimenti lesivi non solo della libertà personale dei medici aspiranti ufficiali, ma anche della stessa amministrazione, atteso che essa usufruirebbe di innegabili benefici nel disporre di personale professionalmente più formato e di una riserva di specializzati. (3-04801)

COLA. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 22 maggio 1996 veniva dall'interrogante presentata un'interrogazione (n. 4-00317) agli stessi ministri, cui è rivolta la presente, con la quale si sollecitavano chiarimenti sul progetto di restauro dell'ex reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia, progetto redatto fra il 1986 e il 1987 per conto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali da funzionari della sovrintendenza di Pompei ed approvato dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia con delibera n. 13 dell'11 aprile 1989;

tale progetto fu approvato anche dal Cipe che lo ritenne cantierabile, dando il proprio assenso anche per l'immediata esecuzione dei lavori con un preventivo di spesa di lire 35 miliardi;

nel riferito atto di sindacato ispettivo, l'interrogante segnalava che, nel maggio del 1995, la giunta comunale di Castellammare di Stabia, senza fare alcun cenno al progetto ufficiale, redatto gratuitamente, e senza alcun tipo di motivazione plausibile, approvava un analogo progetto redatto da un privato professionista, naturalmente comprensivo dei relativi e rilevanti oneri finanziari;

ancorché fosse stata esplicitamente richiesta una risposta all'interrogazione n. 4-00317 durante la seduta del 17 giugno 1997 e benché i ministeri competenti fossero stati ritualmente informati della richiesta (9 luglio 1997), dopo oltre tre anni e mezzo, nessun chiarimento è stato ancora fornito;

nelle more si sono verificati due accadimenti inquietanti:

a) la procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato indagini su quanto sopra esposto, esercitando azione penale nei confronti dei presunti responsabili. Il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta del PM, avrebbe disposto il rinvio a giudizio degli stessi;

b) il Cipe, che in precedenza aveva approvato il progetto redatto dai funzionari della sovrintendenza di Pompei, in modo a dir poco sorprendente, ha adottato la decisione di destinare i fondi, non più al primo progetto, bensì all'altro, in ordine alla cui legittimità c'è quantomeno da dubitare, essendo pendente un giudizio penale;

quanto assunto trova una conferma documentale nella deliberazione Cipe 6 agosto 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1999 —:

una volta accertata la veridicità dei fatti segnalati, se non sia estremamente grave che il Cipe abbia adottato una decisione così anomala che anche a voler dare per scontata una buona fede, costituirebbe, in ogni caso, una gravissima negligenza;

se, a questo punto, dopo una censurabile inerzia, protrattasi per quasi quattro anni, non sia opportuno intervenire immediatamente per rimuovere una situazione di manifesta illegittimità, revocando la delibera su enunciata, per effetto della pendenza di un procedimento penale presso il tribunale di Torre Annunziata, relativo ai fatti. (3-04802)

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha costantemente segnalato alle competenti autorità il disagio stato di operatività e vivibilità del personale di polizia penitenziaria in servizio presso le strutture della regione

Campania, le cui condizioni lavorative, a causa di vari problemi, non sono rispondenti a quanto previsto nell'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996;

certamente gravi risultano attualmente le difficoltà in cui si trova ad operare il personale di polizia penitenziaria del Nucleo traduzione e piantonamento della casa circondariale di Napoli-Secondigliano;

i problemi evidenziati dal personale dell'istituto di pena Napoli-Secondigliano riguardano, in particolare: l'espletamento di traduzioni di detenuti al di sotto dei limiti di sicurezza previsti, sia per il personale addetto sia per la sicurezza pubblica (fatto imputabile soprattutto ad una grave carenza di organico, all'inadeguatezza dei mezzi e degli strumenti utilizzati, qualitativamente desueti e quantitativamente insufficienti); la mancata corrispondenza dell'anticipo di missione (per cui il personale è costretto ad anticipare le spese per i servizi da espletare e ad aspettare a lungo il rimborso delle stesse); l'assenza di garanzie igienico-sanitarie e la mancanza di un'apposita indennità per il personale addetto ai servizi di piantonamento nelle strutture ospedaliere (nonostante l'alto rischio di contagio e di infezioni, particolarmente gravi nel caso ci si trovi a contatto con malati sieropositivi);

l'Osapp ha sempre rappresentato, anche ufficialmente, queste gravi anomalie ed ha chiesto alle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e regionale, l'adozione di idonei ed urgenti provvedimenti, tesi a ripristinare le normali condizioni operative del personale del corpo di polizia penitenziaria —:

quali opportune ed urgenti iniziative si intendano assumere per affrontare e risolvere concretamente le problematiche del personale di polizia penitenziaria del Nucleo traduzioni e piantonamento del carcere di Napoli-Secondigliano;

quali provvedimenti si intendano adottare perché, al di là del caso concreto, la situazione drammatica degli istituti di

pena in Italia, ed in particolare del personale che vi opera, venga affrontata e siano date risposte certe a chi sta vivendo da troppo tempo una situazione di estremo disagio. (3-04803)

MANTOVANO e SELVA. — *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel disciplinare l'ipotesi dell'aborto della donna incapace, precisa che l'intervento interruttivo della gravidanza può avvenire soltanto se la gestante abbia subito una legale interdizione e abbia ella stessa formulato la richiesta (comma 1), ovvero abbia confermato la richiesta presentata dal tutore (comma 2). Dunque, costituiscono presupposti ineludibili che l'istante sia stata formalmente interdetta e che vi sia stata da parte sua una chiara manifestazione di volontà. Il predetto articolo 13 non si applica, e pertanto non si può procedere all'aborto, in presenza di una incapacità naturale, e non dichiarata, e in assenza di una volontà espressa della gestante: il giudice tutelare « non sostituisce il consenso della donna, stante il fatto che non può procedere in mancanza di richiesta o di conferma personale da parte della gestante » (così la dottrina; vedi in particolare M. Zanchetti, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, Cedam, Padova 1992, pagina 309). Senza il consenso l'esecuzione dell'aborto, che costituirebbe interruzione di gravidanza non « volontaria », e quindi al di fuori della legge, verrebbe penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge n. 194 del 1978;

è necessario conoscere se l'articolo 13 stia trovando corretta applicazione nella vicenda — assai confusa — della giovane disabile Laura, di Pozzallo (Ragusa). Qualora la norma di riferimento fosse invece quella di cui all'articolo 12 — aborto di minorenne —, la necessità di acquisire in modo certo la volontà della donna varrebbe ancora di più, in base al tenore letterale di tale ultima disposizione;

inoltre si applica anche a questa ipotesi la norma generale di cui all'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, che impone al consultorio e alle altre strutture abilitate di aiutare la donna a « rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza » e « di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto » —:

se la giovane Laura, di Pozzallo (Ragusa), risulti formalmente interdetta;

se e in che modo sia stato manifestato il consenso all'aborto da parte della giovane Laura;

se in assenza di qualsiasi chiara manifestazione di volontà, non ritengano che l'esecuzione dell'aborto integri il reato di cui all'articolo 18 della legge n. 194 del 1978, e quindi vada data ogni opportuna disposizione per impedirne la consumazione;

se il giudice tutelare competente nel caso di specie, ai fini della sua decisione abbia a disposizione soltanto la richiesta del tutore, ovvero la relazione prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 194 del 1978;

per quali ragioni sia stato sostituito il precedente tutore di Laura;

se i servizi socio-assistenziali abbiano predisposto le misure necessarie affinché, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, siano rimosse « le cause che porterebbero a interrompere la gravidanza » e sia promosso « ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto ». (3-04804)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MANZATO, DI BISCEGLIE e MIGLIAVACCA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

il Tar del Veneto, prima sezione, con ordinanza n. 1347, in data 24 novembre